

**REGOLAMENTO (CE) N. 151/2000 DELLA COMMISSIONE****del 21 gennaio 2000****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2719/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto

essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

<sup>(2)</sup> GU L 342 del 17.12.1998, pag. 16.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2000
1	3,69
2	3,75
4	100,00
7	2,04
8	6,67
9	2,02
10	100,00
11	—
44	3,34
45	100,00
12	100,00
14	—
15	17,64
16	5,21
17	—
18	—
19	100,00
21	100,00
23	100,00
24	10,87
25	100,00
26	—
27	—
28	—
30	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	4,57
38	—
39	—
40	—
43	—

## ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
1	1 710,00
2	390,00
4	18 825,76
7	2 520,00
8	630,00
9	1 440,00
10	2 148,95
11	516,00
44	330,00
45	1 486,50
12	1 331,50
14	4 200,00
15	1 470,00
16	420,00
17	1 800,00
18	360,00
19	460,00
21	2 469,80
23	2 481,50
24	120,00
25	5 668,14
26	360,00
27	2 625,58
28	360,00
30	2 160,00
32	840,00
33	600,00
34	3 000,00
35	240,00
36	1 200,00
37	150,00
38	541,00
39	1 920,00
40	690,00
43	1 200,00